



Tutela e valorizzazione ambientale

Procedimenti integrati - DIP0404

e-mail: p.camuccio@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99903875

Del 30-11-2020

Registro Unico n. 3988
del 15/12/2020

Protocollo n. 0180508 del
15/12/2020

Responsabile dell'istruttoria

Responsabile del procedimento
Ing. Ernesto Boffa

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in
data 15/12/2020

Riferimenti contabili

Atto privo di rilevanza contabile.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: MODIFICA DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE, AI SENSI DEL D.P.R. 13 MARZO 2013 N. 59 D. D. R. U. N. 3184 DEL 28/07/2016 DITTA GECO AMBIENTE SRL IMPIANTO SITO NEL COMUNE DI ROMA, VIA EMANUELE BARIÉ N. 70 - ID PRATICA N. 20485

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paola Camuccio

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della



dirigenza;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

VISTI:

- l'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005 recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010 n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" e ss.mm.ii.;
- il Piano Regionale di Tutela delle Acque della Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 18 del 23/11/2018;
- il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Regione Lazio approvato con D.C.R. n. 66 del 10/12/2009 e D.C.R. 164 05/03/2010;
- il D.M. 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997, n.22" ss.mm.ii.
- la legge 447/95 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- la circolare del ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 4064 del 15/03/2018
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e ss.mm.ii.;
- la L. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- l'art. 1 comma 16 della Legge 07 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni" per il quale dal 1° gennaio 2015 la Città Metropolitana di Roma Capitale subentra alla Provincia di Roma;
- la Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2015 n. G 13447 della Direzione Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio "Approvazione della modulistica semplificata e unificata per la presentazione della richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA)"
- il DPCM 22.03.2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", così come modificato dal DPCM 25.03.2020, che sospende temporaneamente interventi e attività



produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 al suddetto decreto;

- il D.L. 17 marzo 2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" che all'art. 103 sospende i termini nei procedimenti amministrativi e gli effetti degli atti amministrativi in scadenza.

PREMESSO CHE

- con D.D. R.U. 3184 del 28/07/2016 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta Geco Ambiente Srl ai sensi del D.P.R. 59/13, con sede legale nel Comune di Roma, Via Emanuele Barié n. 70, per lo scarico delle acque di prima pioggia, proveniente dall'insediamento in fognatura privata recapitante in corpo idrico superficiale, per le emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento e per il trattamento rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune di via Emanuele Barié n. 70, che è destinato a svolgere attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06;
- Il SUAP di Roma Capitale ha rilasciato la suddetta autorizzazione in data 18/08/2016;
- in data 28/07/2020 Prot. n. 0111436 questa Amministrazione ha ricevuto dal SUAP del Comune di Roma Capitale l'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 59/13, presentata, al prot. del SUAP n. N. QH/2020/26789 del 01/07/2020 dal legale rappresentante, come in atti, della Ditta Geco Ambiente Srl - C.F.07529231008 con sede legale nel Comune di Roma, Via Emanuele Barié n. 70, per lo scarico delle acque di prima pioggia, proveniente dall'insediamento, in fognatura privata recapitante in corpo idrico superficiale, per le emissioni in atmosfera provenienti dallo stabilimento e per il trattamento rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune di via Emanuele Barié n. 70 che è destinato a svolgere attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06;
- l'insediamento sito nel Comune di Roma, Via Emanuele Barié n. 70, è destinato a svolgere attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06, di cui alle tipologie 1.1 (operazioni R13 e R3 All.C Parte IV D.Lgs 152/06), 2.1 (operazione R13 All.C Parte IV D.Lgs 152/06), 3.1 (operazione R13 All.C Parte IV D.Lgs 152/06), 3.2 (operazione R13 All.C Parte IV D.Lgs 152/06), 6.1 (operazione R13 All.C Parte IV D.Lgs 152/06), 6.2 (operazione R13 All.C Parte IV D.Lgs 152/06), 9.1 (operazione R13 All.C Parte IV D.Lgs 152/06) dell'All.1 Sub. All.1 D.M. 05/02/98 per una quantità complessiva di rifiuti pari a 25.246 t/a;
- nella stessa istanza il richiedente dichiara, tra l'altro, che l'attività di cui sopra non è soggetta alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA);
- la ditta è in possesso della Verifica di assoggettabilità a V.I.A. con pronuncia di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale rilasciata dalla Regione Lazio con Determinazione n. G03006 del 18/03/2020;



- l'istanza riguarda:

- l'estensione dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia in fognatura privata recapitante in corpo idrico superficiale, come da precedente atto, D.D. R.U. 3474 del 13/05/2011, rilasciato dal Servizio 2 del Dipartimento IV della Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale) delle acque reflue, ai sensi della Parte Terza del D.Lgs 152/06, per la quale il rappresentante legale della società ha dichiarato che nulla è variato rispetto a quanto contenuto nel succitato atto;
- l'estensione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti in procedura ordinaria di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006, come da precedente atto, DD n. 250 del 29/07/2005, rilasciato dal Servizio 3 del Dipartimento IV della Provincia di Roma (ora Città Metropolitana di Roma Capitale), rispetto alla quale il rappresentante legale della società ha dichiarato che nulla è variato;
- la modifica sostanziale della Comunicazione di attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06 e s.m.i., come da precedente atto, D.D. R.U 1400 del 21/03/2013 (iscrizione al Registro n. 474), relativa ai rifiuti non pericolosi, nel rispetto delle norme tecniche poste nel D.M. 5.2.1998, come da documentazione agli atti del fascicolo rilevando che :
 - la Ditta è iscritta al numero 474 del registro delle imprese della Città Metropolitana di Roma Capitale che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06 per le seguenti tipologie di rifiuti: 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2, 9.1;
 - con l'istanza in oggetto la ditta ha richiesto una redistribuzione dei quantitativi di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero R13 ed R3 per le tipologie di rifiuti di cui ai punti 1.1, 2.1, 3.2 e 9.1 del D.M. 05.02.98, senza modificare il quantitativo annuo totale di rifiuti autorizzati, che rimane pari a complessive 25.246 t/a;

- con nota prot. n. 0166617 del 20/11/2020 il Servizio 4 del Dipartimento IV della Città metropolitana di Roma Capitale, ha richiesto a Roma Capitale, per il tramite del SUAP, il rilascio ovvero l'estensione dei titoli di competenza comunale;

- con nota prot. 0136976 del 28/09/2020 il Servizio 4 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale ha inviato alla Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti una richiesta di informazioni in merito alla Determinazione Regione Lazio n. G03006 del 18/03/2020, per consentire la conclusione del procedimento amministrativo;

- con nota prot. 0144327 del 12/10/2020 la Regione Lazio ha dato riscontro a questa Amministrazione rispetto a quanto richiesto con la nota di cui sopra;

- con nota prot.0152441 del 26/10/2020 il Servizio 4 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale ha inviato alla Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti una ulteriore richiesta di chiarimenti in merito alla Determinazione Regione Lazio n. G03006 del 18/03/2020, in riferimento al progetto di modifica dell'AUA DD RU n. 3184/2016, presentato allo scrivente dalla Ditta in oggetto;

- con nota prot. 0153675 del 28/10/2020 questa Amministrazione ha ricevuto dalla Regione Lazio - Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti - i chiarimenti richiesti con la nota di cui sopra;



- con nota prot. n. 0156135 del 02/11/2020 la Ditta ha comunicato allo scrivente Ufficio la ripartizione dei quantitativi per ogni singolo CER, per ciascuna delle Tipologie di rifiuto trattate nell'impianto in oggetto;

-con nota prot. n. 0166656 del 20/11/2020 il Servizio 4 del Dipartimento IV della Città Metropolitana di Roma Capitale ha inviato alla Ditta in oggetto una richiesta di chiarimenti/informazioni, per consentire la conclusione del procedimento amministrativo;

-con nota prot. n. 0168610 del 24 /11/2020 la Ditta ha prodotto la documentazione richiesta con la nota di cui sopra, nella quale il Rappresentante Legale della Ditta in oggetto ha dichiarato che:

*“- l'incremento richiesto nella lavorazione in R3 per la tipologia di rifiuto 1.1 non determina alcuna variazione complessiva quali-quantitativa delle emissioni in atmosfera per l'impianto in oggetto, prodotte dall'utilizzo della pressa oleodinamica presente in impianto, anzi, è dimostrata una diminuzione dei quantitativi complessivamente sottoposti a tale lavorazione nella stessa pressa, che passano dagli attuali **19.790 ton/anno** ai richiesti **18.851 ton/anno**;*

- le misure per il contenimento delle emissioni diffuse in atmosfera adottate e autorizzate in impianto permangono tutt'oggi valide e sono ritenute sufficienti in relazione alle attività già autorizzate.”;

PRESO ATTO che l'impianto di recupero di rifiuti di cui all'istanza in oggetto risulta autorizzato alle emissioni in atmosfera con. DD n. 250 del 29/07/2005, ai sensi dell'art. 269, comma 8 del D. Lgs 152/06 ss.mm.ii., Parte V, Titolo I, per uno stabilimento esistente avente emissioni diffuse in atmosfera, la quale richiama espressamente tutte le tipologie di rifiuti per i quali la Società già è stata iscritta e per i quali punti chiede il proseguimento senza modifiche;

PRESO ATTO che la Ditta con la richiesta in esame non produce un incremento dell'attuale quadro emissivo, mantenendo di fatto invariata la linea operativa sia come macchinario utilizzato sia come ore/giorno di funzionamento dello stesso;

PRESO ATTO che la Società comunica che presso lo stabilimento intende proseguire ai sensi dell'art. 216 del D.lgs.152/06 l'attività di recupero in procedura semplificata per le seguenti tipologie, come di seguito specificato in tabella:

Tipologia 1.1 “Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi”
quantità complessiva dichiarata **2700 tonnellate/anno** di cui:

CER 150101 1000 t/a

CER 150106 700 t/a

CER 200101 1000 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 1.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 1.1.3 lettera b) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).



Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 1.1.3 lettera b) del D.M. 05.02.1998 (R3), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 1.1 "Rifiuti di carta, cartone, cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi" quantità complessiva dichiarata **16151 tonnellate/anno** di cui:

CER 150101 12000 t/a

CER 150105 51 t/a

CER 150106 3000 t/a

CER 200101 1100 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 1.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 1.1.3 lettera b) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche, con le operazioni ivi previste (R13 per R3).

Prodotto ottenuto: quello di cui al punto 1.1.4 lettera b) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche ovvero materie prime secondarie per l'industria cartaria rispondenti alle specifiche delle norme Uni-En 643.

Tipologia 2.1 "Imballaggi, vetro di scarto" quantità complessiva dichiarata **400 tonnellate/anno** di cui:

CER 170202 100 t/a

CER 200102 100 t/a

CER 150107 200 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 2.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 2.1.3 lettera b) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).



Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 2.1.3 lettera b) del D.M. 05.02.1998 (R5), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 3.1 "rifiuti di ferro, acciaio e ghisa" quantità complessiva dichiarata **1030 tonnellate/anno** di cui:

CER 200140 100 t/a

CER 160117 100 t/a

CER 150104 200 t/a

CER 170405 630 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 3.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 3.1.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche(R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 3.1.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 (R4), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 3.2 "rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe" quantità complessiva dichiarata **50 tonnellate/anno** di cui:

CER 150104 5 t/a

CER 200140 5 t/a

CER 170401 10 t/a

CER 170402 10 t/a

CER 170403 5 t/a

CER 170404 5 t/a

CER 170406 5 t/a



CER 170407 5 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 3.2.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 3.2.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 3.2.3 lettera c) del D.M. 05.02.1998 (R4), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 6.1 "rifiuti plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico - chirurgici" quantità complessiva dichiarata **2020 tonnellate/anno** di cui:

CER 020104 120 t/a

CER 150102 1200 t/a

CER 170203 300 t/a

CER 200139 400 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 6.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 6.1.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 6.1.34 del D.M. 05.02.1998 (R3), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 6.2 "sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche" quantità complessiva dichiarata **380 tonnellate/anno** di cui:

CER 160119 250 t/a

CER 120105 130 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 6.2.1



Attività di recupero: quella previsto al punto 6.2.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 6.2.3 del D.M. 05.02.1998 (R3), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente.

Tipologia 9.1 "scarti di legno e sughero, imballaggi di legno" quantità complessiva dichiarata **2515 tonnellate/anno** di cui:

CER 030101 65 t/a

CER 150103 1200 t/a

CER 030105 100 t/a

CER 200138 150 t/a

CER 170201 1000 t/a

Provenienza: quella prevista al punto 9.1.1

Attività di recupero: quella previsto al punto 9.1.3 del D.M. 05.02.1998 e sue modifiche, con le operazioni ivi previste (R13).

Prodotto ottenuto: sarà destinato, per essere sottoposto all'operazione di recupero indicata al punto 9.1.3 del D.M. 05.02.1998 (R3), in modo effettivo ed oggettivo (comma 3 art. 3 e comma 8 art. 6 del D.M. 05.02.1998) presso gli stabilimenti iscritti o autorizzati ai sensi della normativa vigente e previsti al punto 9.1.3 lett. c).

RITENUTO che esistano i presupposti per il rinnovo dell'iscrizione al registro delle imprese della Città Metropolitana di Roma Capitale che effettuano operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/06;

ACCERTATO che ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. 59/13 per l'accoglimento dell'istanza della Ditta Geco Ambiente S.r.l. (pratica n. 20485), con sede legale nel Comune di Roma, Via Emanuele Barié n. 70, intesa ad ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il trattamento dei rifiuti presso l'insediamento sito nel Comune di Roma, Via Emanuele Barié n. 70.

RITENUTO OPPORTUNO allegare al presente provvedimento i seguenti documenti:

- Planimetria gestione rifiuti - acque - emissioni, datata 03/04/2020;

RITENUTO di sostituire integralmente, con il presente provvedimento, la DD. RU 3184 del



28/07/2016 mantenendo invariata la durata dell'AUA che pertanto scadrà il giorno 18/08/2031

VERIFICATA l'assenza di relazioni di parentela e/o di affinità del/i responsabile/i del procedimento e dell'istruttoria con il destinatario del presente provvedimento mediante acquisizione agli atti di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa nei termini e alle condizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000 ed attestata l'assenza di proprio conflitto d'interesse con il destinatario del provvedimento

PRESO ATTO, a seguito di approfondimento istruttorio condotto presso gli uffici del Segretariato Generale e dell'Avvocatura di questa Amministrazione, del rispetto della normativa anti-pantouflage (art. 53 comma 16ter del D.Lgs. 165/2001).

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 16, comma 4, del "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma", approvato con Deliberazione G. P. n. 1122/56 del 23 dicembre 2003 ed in ultimo modificato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 84 del 09/08/2019;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Preso atto che il presente provvedimento è privo di rilevanza contabile e non necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1) DI ADOTTARE, fatte salve le verifiche, da parte dei competenti Uffici Tecnici comunali, della compatibilità urbanistica dello stabilimento in oggetto, la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale DD.RU. 3184 del 28/07/2016, ai sensi del D.P.R. 59/13, a favore della Ditta Geco Ambiente S.r.l., con sede legale nel Comune di Roma, Via Emanuele Barié n. 70, nella persona del legale rappresentante come in atti, per:

- lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs 152/06;
- l'autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. allo scarico delle acque di prima pioggia in fognatura privata recapitante in corpo idrico superficiale
- l'autorizzazione ai sensi dell'art 269 comma 8 all'emissioni in atmosfera per lo stabilimento sito nel Comune di Roma, in Via Emanuele Barié n. 70, destinato a svolgere attività di attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs



152/06.

2) DI PRESCRIVERE alla Ditta Geco Ambiente S.r.l. le condizioni operative ed il rispetto dei valori limite per lo scarico delle acque di prima pioggia di seguito riportati:

Lo scarico dovrà essere effettuato nel rispetto dei seguenti limiti tabellari:

A1. Tabella 3 all. 5 parte terza D.Lgs. 152/06;

nello scarico devono essere assenti le sostanze pericolose di cui all'all. 5 parte terza D.Lgs. 152/06 (art. 24 c. 6 PTAR);

La Ditta è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori disposizioni di legge:

A2. non attivare nuovi scarichi se non autorizzati dall'Ente competente (D.Lgs. 152/2006, art. 124 c. 1);

A3. non conseguire i limiti di accettabilità previsti nella presente autorizzazione, mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo (D. Lgs. 152/2006, art. 101 c. 5);

A4. mantenere in condizioni di accessibilità gli scarichi per consentire i prelievi ed il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo tecnico nei punti assunti per la misurazione (D. Lgs. 152/2006, art. 101 c. 3) indicati nella planimetria allegata;

A5. richiedere nuova autorizzazione per: a) diversa destinazione d'uso dell'insediamento, b)

trasferimento della gestione o della proprietà c) ampliamento o ristrutturazione dell'insediamento che comportino una variazione qualitativa o quantitativa dello scarico preesistente (D. Lgs. 152/2006, art. 124 c. 12);

A6. richiedere voltura dell'autorizzazione nel caso di variazione della ragione/denominazione sociale senza che sia intervenuta alcuna modifica del ciclo depurativo;

A7. i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue devono essere gestiti nel rispetto della Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006 e/o del D.Lgs 99/92;

A8. dare immediata comunicazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale qualora le condotte di scarico o l'impianto di depurazione vadano fuori servizio (Delibera C.I.T.A.I. 4/2/1977). La Ditta è obbligata inoltre all'osservanza delle seguenti ulteriori prescrizioni;

A9. notificare alla Città Metropolitana di Roma Capitale qualsiasi variazione dei dati forniti con la scheda "Catasto" allegata alla domanda;

A10. mantenere in perfetta efficienza la rete fognaria dello stabilimento, i pozzetti, il sistema di raccolta e di depurazione;

A11. presentare annualmente a questa Città Metropolitana di Roma Capitale, a partire dalla data di ritiro del presente provvedimento, certificato di analisi chimico-fisiche in firma digitale, sottoscritto da tecnico abilitato attestante che lo scarico delle acque di prima pioggia, prelevate a cura del tecnico o da persona dallo stesso delegata, al pozzetto fiscale dello scarico, viene mantenuto nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti nella presente autorizzazione;

3) DI PRESCRIVERE alla società Geco Ambiente S.r.l. il rispetto dei seguenti obblighi di legge e



prescrizioni per emissioni in atmosfera:

B0) La società dovrà entro 6 mesi dal rilascio della presente determinazione, presentare istanza di modifica sostanziale della presente autorizzazione, prevedendo un sistema di captazione, convogliamento e trattamento dell'emissioni prodotte nel funzionamento della pressa.

Relativamente alle emissioni diffuse si prescrive quanto segue:

B1. il gestore deve conformarsi a quanto previsto dall'Allegato V degli Allegati alla Parte V del D.Lgs. 152/06 "Emissioni di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali pulverulenti";

B2. devono essere realizzati e mantenuti nel tempo, lungo il perimetro dello stabilimento dei terrapieni coperti di verde o piantagioni o barriere frangivento onde evitare il trasporto delle polveri verso l'esterno dello stesso;

B3. le strade di accesso allo stabilimento, qualora non fossero asfaltate, devono essere mantenute sufficientemente umide, mediante idoneo impianto di irrigazione a pioggia (o altro idoneo sistema), prevedendo una maggiore frequenza di umidificazione nei periodi siccitosi e ventosi;

B4. lo stoccaggio dei cumuli di materiali dovrà avvenire in aree confinate e posti al riparo degli agenti atmosferici (in particolare del vento) mediante specifici sistemi di copertura anche mobili.

B5. dovrà essere adottata la copertura con teloni dei carichi trasportati dagli automezzi in ingresso e in uscita dall'insediamento;

B6. è imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte degli automezzi lungo le aree non pavimentate, mediante l'apposizione di idonea segnaletica;

B7. dovrà essere mantenuta, durante le operazioni di carico e scarico (possibilmente in modo automatico), un'adeguata altezza di caduta assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;

B8. dovranno essere riportati su un apposito registro, ai sensi dell'allegato VI degli allegati alla parte V del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, ogni interruzione del normale funzionamento, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, i guasti, i malfunzionamenti, le interruzioni del funzionamento dell'impianto produttivo; tale registro deve essere posto a disposizione delle autorità competenti per il controllo.

4) DI DISPORRE CHE in relazione alla Parte IV del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 la Ditta Geco Ambiente S.r.l. può effettuare le operazioni di recupero di rifiuti, in regime semplificato di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06, e per questo è confermata l'iscrizione al n. 474 Registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06, Parte IV ss.mm.ii con le seguenti prescrizioni:

C1. La Società è iscritta al numero 474 al registro delle imprese che svolgono attività di recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 per le tipologie di rifiuto non pericoloso, i codici C.E.R., le operazioni di recupero e le quantità espresse in t/a indicate nella tabella riportata in premessa, nel rispetto delle norme tecniche al D.M.5/2/98, nonché dei regolamenti europei



333/11, 715/13 e 1179/12, ove pertinenti, e degli ulteriori regolamenti dovessero intervenire;

C2 Nello svolgimento dell'attività la Società dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni che il D.M. 5.2.1998 richiama per la gestione della tipologia di rifiuti riportati nella tabella in premessa;

C3. Fermi restando i quantitativi di rifiuti che la società ha dichiarato che intende gestire nell'ambito della tipologia autorizzata, qualsiasi variazione relativa alla quantità di rifiuti gestita per ogni codice di rifiuto (CER) rispetto a quanto dichiarato, dovrà essere preventivamente comunicato con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alle variazioni che si intendono apportare, tramite PEC, alla Città Metropolitana di Roma Capitale, e tale comunicazione dovrà, unitamente alla ricevuta di consegna della PEC, essere conservata insieme alla presente determinazione.

C4. le operazioni di recupero dei rifiuti devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dalle norme tecniche di cui al D.M. 05/02/1998 e successive modifiche ed integrazioni, fino al completamento delle operazioni di recupero medesime;

C5. Mantenere separata la gestione dei rifiuti in ingresso rispetto ai rifiuti prodotti dallo stabilimento. **C6.** per le tipologie di rifiuto: 1.1, 2.1, 3.1, 3.2, 6.1, 6.2 e 9.1 devono essere opportunamente separate e distinte le aree di Messa in Riserva (R13) dalle aree di recupero (R3);

C6. il passaggio tra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 –Messa in Riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;

C7. relativamente alle tipologie per le quali è prevista la sola operazione di messa in riserva (R13) per la gestione dei rifiuti non pericolosi, di cui alle tipologie autorizzate con il presente atto, è fatto obbligo alla società di comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale, almeno con cadenza annuale dal rilascio del presente atto e comunque ad ogni variazione, l'elenco delle società a cui sono conferiti i rifiuti per essere sottoposti alle operazioni di recupero da R1 a R9;

C8. La Società dovrà provvedere alla corretta manutenzione della pavimentazione e del sistema di raccolta delle acque dell'intero stabilimento.

C9. è fatto divieto di trattare, presso l'impianto, rifiuti classificati pericolosi ed utilizzare rifiuti provenienti da attività di bonifica dei siti contaminati;

C10. la ditta dovrà dotarsi e mantenere in efficienza rilevatore di radioattività in ingresso all'impianto;

C11. la società è tenuta a versare, entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto annuale di cui all'art. 214, comma 6 del D.Lgs. 152/06 secondo quanto disposto dal D.M. 21/07/1998, n. 350 dandone riscontro, entro i successivi 10 giorni, alla Città Metropolitana di Roma Capitale Servizio 4 Dipartimento IV. **Il mancato pagamento dei diritti di iscrizione comporterà la perdita dei requisiti per l'esercizio delle attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.**

C12. Tutte le aree funzionali dell'impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio provvisorio e recupero devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati;

C13. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime, gli End of Waste e le



materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione e comunque di cui il produttore si disfi, ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;

C14. I materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuti ai sensi dell'art. 184-ter del d.lgs. 152/06, devono essere depositati separatamente in aree dotate di idonea cartellonistica che identifichi in maniera univoca la loro tipologia e classificazione;

C15. Garanzie finanziarie:

La società dovrà prestare, entro 90 giorni dalla data di rilascio dell'AUA e comunque **prima della messa in esercizio della modifica della stessa**, l'adeguamento della garanzia finanziaria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08, modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009, al fine di assicurare la copertura da eventuali danni alla salute dei cittadini e/o all'ambiente, il cui importo dovrà essere calcolato secondo le modalità stabilite nell'Allegato A del Documento Tecnico della DGR n. 239/09.

Ai sensi dell'art. 7 punto 7.1 del Documento Tecnico allegato alla DGR n. 239/09, così come modificato dalla DGR 610/15, la durata della garanzia finanziaria deve essere pari a quella di durata dell'A.U.A, maggiorata di due anni.

La garanzia può essere prestata secondo piani decennali maggiorati di due anni rinnovabili almeno 90 giorni prima della scadenza della garanzia stessa.

La mancata presentazione delle garanzie finanziarie e/o del loro rinnovo secondo la tempistica sopra indicata comporta la perdita dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività e l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

C16. Soggetto intestatario ed accettazione della garanzia finanziaria:

La polizza fidejussoria di cui alla Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. 755/08 così come modificata ed integrata dalla DGR n. 239/2009 e dalla DGR n. 610/15 dovrà essere prestata a favore della Città Metropolitana di Roma Capitale, via IV Novembre 119/A, 00187 Roma Codice Fiscale 80034390585.

Si avverte che le garanzie finanziarie, il loro rinnovo e/o la loro estensione, dovranno essere acquisite, congiuntamente al Modulo "Garanzia finanziaria" reperibile sul sito internet dello scrivente, in formato digitale dalla scrivente Amministrazione, dal Servizio che ha emanato il presente atto, all'indirizzo PEC ambiente@pec.cittametropolitanaroma.gov.it (Dip IV Serv. 4). Ai fini della trasmissione via PEC è necessario che lo stesso documento sia correttamente firmato in digitale da entrambi i soggetti: la compagnia assicuratrice ed il rappresentante legale della Ditta.

Sino alla data di consegna della nota di formale accettazione della polizza presentata NON potranno essere esercitate le attività autorizzate con la presente A.U.A.

5) DI PRESCRIVERE alla Geco Ambiente S.r.l. le seguenti condizioni di carattere generale:

G1). **Entro 10 giorni** dal rilascio dell'AUA da parte del SUAP la società dovrà comunicare alla Città Metropolitana di Roma Capitale l'indirizzo PEC da utilizzarsi per le future comunicazioni. Come previsto dall'art. 3-bis comma 4 del D.lgs 82/2005 le Pubbliche Amministrazioni



comunicano con il cittadino **esclusivamente** tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato. In caso di omessa comunicazione sarà utilizzato quello indicato in sede di istanza di AUA unitamente all'indirizzo PEC individuato dalla visura camerale vigente;

G2). Il presente provvedimento e relativi allegati devono sempre essere custoditi in originale in formato elettronico, presso l'impianto, congiuntamente alla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo prevista dalla normativa vigente in materia.

G3). Ai fini del rinnovo del presente atto, il titolare dello stesso, almeno sei mesi prima della scadenza, invia all'Autorità Competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del D.P.R. 59/13.

G4). Qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata all'istanza ovvero, in caso di modifiche dell'attività o degli impianti, devono essere preventivamente comunicate per iscritto dal Gestore all'Autorità competente tramite il SUAP che ne informerà, per la valutazione di competenza circa la sostanzialità o meno della modifica, l'Ufficio competente all'adozione dell'A.U.A. E' fatto salvo quanto indicato dall'Autorità competente ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del D.P.R. 59/13;

G5). La richiesta di voltura del titolo autorizzativo dovrà essere inoltrata allo sportello Suap che ha emanato il provvedimento di rilascio dell'AUA. E' competenza del Suap rilasciare il rispettivo provvedimento di voltura della titolarità dello stesso, previa comunicazione alla scrivente Amministrazione ai fini dell'aggiornamento del relativo fascicolo elettronico.

G6). il presente atto è rilasciato esclusivamente per quanto di competenza, in attuazione delle normative riportate in premessa, fatti salvi i diritti dei terzi;

6). DI TRASMETTERE il presente atto al SUAP competente, al fine del rilascio dell'AUA ai sensi del comma 7 dell'art. 4 del DPR 59/13, congiuntamente al provvedimento conclusivo del procedimento, emanato dal SUAP stesso.

7). DI REVOCARE la DD.RU 3184 del 28/07/2016, in quanto integralmente sostituita dal presente provvedimento.

L'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 6 dell'art. 3 del D.P.R. 59/13 è **valida fino al 18/08/2031**.

Il rispetto dei tempi previsti nelle prescrizioni decorre dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale da parte del SUAP competente.

Il presente atto è composto dai seguenti allegati:

- Planimetria gestione rifiuti - acque - emissioni, datata 03/04/2020;

La Geco Ambiente S.r.l. è tenuta al rispetto delle vigenti normative in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela ambientale e quanto altro disposto dalla vigente normativa e non espressamente indicato nel presente atto e relativi allegati.

Sono fatti salvi tutti i diritti di terzi. Il richiedente è tenuto ad ottenere ulteriori pareri o autorizzazioni eventualmente previsti dalle leggi vigenti.

La Città Metropolitana di Roma Capitale si riserva di modificare il presente atto ove ne ricorrano i presupposti, secondo quanto previsto dalla Legge 241/90.



Il presente atto è stato rilasciato sulla base della documentazione tecnico-amministrativa prodotta dal richiedente in sede di istanza e successive modifiche ed integrazioni. Laddove i fatti rappresentati nella suddetta documentazione fossero non conformi al vero, non è addebitabile alla Città Metropolitana di Roma Capitale alcuna responsabilità circa eventuali danni ambientali o illeciti derivanti da tali mendaci dichiarazioni.

Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Lazio o al Capo dello Stato rispettivamente nel termine di 60 e 120 giorni dalla data di rilascio dell'AUA da parte del SUAP territorialmente competente.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Paola Camuccio

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate